



Compiti e funzioni dei Responsabili interni CNR in materia di Trattamento dei dati personali

Provvedimento n. 27

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante disposizioni per il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205);

VISTO in particolare l’articolo 22, comma 13, del sopra richiamato Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che dispone “Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie”;

VISTA la delibera del Garante per la protezione dei dati personali, n.467 dell’11 ottobre 2018, recante “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679”;

VISTA la delibera del Garante per la protezione dei dati personali, n.491 del 29 novembre 2018, recante “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTA la delibera del Garante per la protezione dei dati personali, n. 513/2018 del 19 dicembre 2018, recante “Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica”;

VISTA la delibera del Garante per la protezione dei dati personali, n. 514/2018 del 19 dicembre 2018, recante “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico-nazionale”;

VISTA la delibera del Garante per la protezione dei dati personali, n.515/2018 del 19 dicembre 2018, recante “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica”;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, reg. provv. n. 497 del 13 dicembre 2018, che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016, che risultano compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice - 13 dicembre 2018;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n.14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 febbraio 2019 di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO in particolare il comma 4 dell'art. 19 bis (Protezione dei dati personali) che prevede che con decreto del presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione adottata ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, siano attribuiti funzioni e compiti ai responsabili interni, ai corrispondenti del responsabile della protezione dei dati, e siano introdotte ulteriori misure organizzative che possano assicurare una distribuzione di compiti coerente con gli assetti organizzativi dell'ente e adeguate strutture di supporto al direttore generale e al responsabile della protezione dei dati;

VISTA la delibera n.115 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 luglio 2005, di ratifica del Provvedimento d'urgenza del Presidente CNR, n. 054 del 1 luglio 2005, recante "Misure urgenti in materia di trattamento dei dati personali" e successivi provvedimenti attuativi;

VISTO da ultimo il provvedimento n. 41 del Direttore Generale f.f., prot. n.0030359 del 26 aprile 2018, concernente la conferma e attribuzione dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali ai Direttori degli Istituti, ai Direttori dei Dipartimenti, ai Presidenti delle Aree territoriali di ricerca, al Direttore Generale, ai Direttori delle Direzioni Centrali, ai Dirigenti degli Uffici, ai Responsabili degli uffici non dirigenziali e ai Responsabili delle Strutture tecniche di particolare rilievo dell'Ente, in applicazione del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la delibera n. 53 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 marzo 2019 recante "Compiti e funzioni dei Responsabili interni CNR in materia di trattamento dei dati personali";

RITENUTO necessario attribuire, ai sensi del comma 4 dell'art.19 bis del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento in vigore dal 1° marzo 2019, compiti e funzioni ai responsabili interni CNR;

CONSIDERATO che all'atto della definizione della riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale sarà data completa attuazione al suddetto comma 4 dell'art.19 bis del Regolamento di organizzazione e funzionamento, relativo all'attribuzione dei compiti e delle funzioni ai corrispondenti del responsabile della protezione dei dati e all'introduzione di ulteriori misure organizzative tali da assicurare una distribuzione di compiti coerente con gli assetti organizzativi dell'ente e di adeguate strutture di supporto al direttore generale e al responsabile della protezione dei dati;



DECRETA

1. Ai direttori di dipartimento, ai direttori di istituto, ai presidenti di area territoriale di ricerca, ai dirigenti, ai responsabili di strutture organizzative tecniche e/o scientifiche o strutture amministrative non dirigenziali, in qualità di responsabili interni al CNR, sono attribuiti ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies*, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i seguenti compiti e funzioni nell'ambito dei trattamenti di competenza:

a) individuano le modalità per designare, e tenendo conto delle specifiche professionali con particolare riguardo ai profili di ricercatore e tecnologo, designano le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'articolazione che dirigono; garantiscono che le stesse siano state preliminarmente istruite per il trattamento e si siano impegnate alla riservatezza e, ove ne sussistano le condizioni, assicurano che personale non avente un rapporto di lavoro dipendente sia soggetto all'osservanza di obblighi legali di riservatezza durante e dopo il periodo di collaborazione;

b) predispongono, ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGDP, l'informativa sul trattamento dei dati e assicurano che la stessa sia fornita all'interessato e, nei casi previsti, ne acquisiscono il consenso;

c) danno seguito, come punto di contatto del titolare, alle eventuali richieste degli interessati per l'esercizio dei diritti loro garantiti dal Capo IV del RGDP;

d) implementano il registro del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 30 del RGDP, comunicando al responsabile della protezione dei dati i nuovi trattamenti in uso presso l'Istituto, l'ufficio o la struttura di cui hanno la responsabilità;

e) notificano al Garante della protezione dei dati personali le violazioni, provvedono all'eventuale comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGDP, e ne danno informativa al direttore generale e al responsabile della protezione dei dati; nel caso di trattamenti affidati alla responsabilità di diverse articolazioni segnalano tempestivamente al direttore generale e alle articolazioni organizzative interessate le violazioni rilevate e collaborano, seguendo le istruzioni impartite dal direttore generale, alla predisposizione degli elementi per la notifica della violazione e per la comunicazione agli interessati tenendo informato il responsabile della protezione dei dati;

f) effettuano la valutazione dei rischi e mettono in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale ai sensi degli articoli 24, 25 e 32 del RGDP, nonché agli eventuali indirizzi formulati dal Direttore Generale;

g) effettuano, quando sia necessaria e sentito il responsabile della protezione dei dati, la valutazione d'impatto dei trattamenti e l'eventuale consultazione preventiva ai sensi degli artt. 35 e 36 del RGDP;

h) mettono a disposizione del direttore generale e del responsabile della protezione dei dati, le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi richiesti dal RGDP; agevolano le attività di revisione e di ispezione;

i) informano immediatamente il direttore generale e il responsabile della protezione dei dati in ogni circostanza in cui ritengono che un'istruzione o una misura organizzativa interna relativa al trattamento dei dati, non sia coerente con il RGDP o altre disposizioni relative alla protezione dei dati;

l) designano quali responsabili esterni al trattamento, i soggetti che trattano dati personali per conto del CNR nell'ambito di convenzioni o contratti che hanno potere di sottoscrivere, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e con le modalità previste dall'articolo 28 del RGDP, dandone comunicazione al direttore generale e al responsabile della protezione dei dati. Assumono incarichi di Responsabile del trattamento per conto di altri titolari nell'ambito di convenzioni o contratti che hanno potere di sottoscrivere. Sottoscrivono gli accordi interni tra contitolari per la definizione delle rispettive



responsabilità ai sensi dell'articolo 26 del RGDP nell'ambito di convenzioni o contratti che hanno potere di sottoscrivere;

m) individuano un referente quale punto di contatto con il responsabile della protezione dei dati e con la direzione generale per l'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e supporto alle attività di gestione degli adempimenti connessi alla protezione dei dati;

n) vigilano sull'osservanza da parte dei soggetti autorizzati al trattamento che operano sotto la loro diretta autorità delle normative in materia di protezione dei dati personali e delle misure tecniche e organizzative adottate per la protezione dei dati dalle strutture di competenza;

o) attuano ogni ulteriore direttiva, in materia di protezione dei dati personali, impartita dal Direttore Generale.

2. Ai direttori di dipartimento, nell'ambito delle funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza delle attività affidate agli istituti afferenti, sono attribuiti altresì compiti e funzioni di verifica e monitoraggio dell'adempimento degli obblighi previsti dalle norme per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica applicabili al trattamento specifico, segnalando eventuali criticità al Presidente del CNR, al direttore generale e al responsabile della protezione dei dati. In particolare i direttori di dipartimento verificano che la redazione del progetto sia conforme agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare e che si sia provveduto al deposito del progetto e della documentazione per la conservazione, in forma riservata, ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di dati personali, anche ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato 1 alla delibera n. 515 del 19 dicembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali, citata nelle premesse.

3. A seguito della riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale dell'Ente saranno attribuiti, ai sensi del comma 4 dell'art.19 bis del Regolamento di organizzazione e funzionamento citato nelle premesse, funzioni e compiti ai corrispondenti del responsabile della protezione dei dati, ed introdotte ulteriori misure organizzative che possano assicurare una distribuzione di compiti coerente con gli assetti organizzativi dell'ente e adeguate strutture di supporto al direttore generale e al responsabile della protezione dei dati.

IL PRESIDENTE